



**CITTÀDI MESAGNE  
ASSESSORATO  
ALL'URBANISTICA E ASSETTO  
DEL TERRITORIO**

**LEGGE REGIONALE 36/2023 “DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA) E DISPOSIZIONI DIVERSE “INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI EDIFICATI PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”.**

\*\*\*\*\*

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ  
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “v.a.s.”  
(ART.12 DEL d.Lgs. del 16/1/2008, n.4; art.8 della L.R. del 14/12/2012, n.44 e s.m.i.)**

**RAPPORTO PRELIMINARE DI SINTESI  
(DOCUMENTO DI SINTESI)**

**1. PREMESSA**

La Direttiva Europea 01/42/CE (meglio nota come Direttiva VAS) sancisce che i piani e i programmi, preparati e/o adottati dalla autorità competente, che possano avere effetti significativi sull’ambiente o che definiscano il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti da sottoporre a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

(VAS); essa si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, **della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli**.

La Direttiva Europea stabilisce che la VAS di piani e programmi segua una procedura articolata comprendente:

- l'elaborazione di un “*Rapporto Ambientale*” e di una “*sintesi non tecnica*” del medesimo, dove siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano/destinazione dei suoli potrebbe avere sull'ambiente (art.5);
- la valutazione basata sulla consultazione pubblica, predisponendo un'adeguata diffusione dell'informazione (art.6);
- un sistema di monitoraggio e di valutazione ambientale del processo di attuazione e revisione del piano (art.10).

La Direttiva Europea 01/42/CE stabilisce che la VAS di piani e programmi segua una procedura articolata comprendente:

- l'elaborazione di un “*Rapporto Ambientale*” e di una “*Sintesi non tecnica*” del medesimo, dove siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione degli interventi pianificatori potrebbe avere sull'ambiente (art.5);
- la valutazione basata sulla consultazione pubblica, predisponendo un'adeguata diffusione dell'informazione (art.6);
- un sistema di monitoraggio e di valutazione ambientale del processo di attuazione e revisione del piano (art.10).

La Direttiva Europea 01/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n°4 recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152, recante norme in materia ambientale*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°24 del 29.01.2008. Tale provvedimento



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

apporta ulteriori modifiche al Codice dell'Ambiente (il D.Lgs n°152/06), in particolare riguardo alle disposizioni relative alla VAS.

Il nuovo codice dell'Ambiente, così come integrato, nella parte prima *"disposizioni comuni e principi generali"* reca i principi generali che costituiscono il riferimento per la produzione normativa ambientale e sancisce che i principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purché sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo.

Con questa premessa viene introdotto il principio dell'azione ambientale, secondo il quale la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli Enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.

Si riporta, nel seguito, il testo dell' **"Allegato I – criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12"** del D.Lgs n°4 del 16 gennaio 2008:

"I. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).



**CITTÀ DI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- probabilita', durata, frequenza e reversibilita' degli impatti;
  - carattere cumulativo degli impatti;
  - natura transfrontaliera degli impatti;
  - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
  - entita' ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
  - valore e vulnerabilita' dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
    - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
    - del superamento dei livelli di qualita' ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
  - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Nella parte seconda del nuovo Codice dell'Ambiente vengono riscritte le procedure oltre che per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC).

La valutazione ambientale di piani e programmi, definita VAS (Valutazione Ambientale Strategica), si riferisce a piani e programmi che potrebbero avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Questa si sostanzia in quel processo, propedeutico all'approvazione di un Piano di Programma, che prevede, nei casi di cui all'art.6 – comma 3 del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii., la **Verifica di Assoggettabilità** attraverso l'elaborazione di un **Rapporto Ambientale Preliminare**.

## **2. FINALITA' E CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE**

Il Rapporto Ambientale Preliminare ha lo scopo di fornire all'Autorità Competente che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie a valutare se il piano possieda o meno le caratteristiche per essere sottoposto a valutazioni più approfondite, espletate mediante la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

Le informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale Preliminare, che accompagna un piano o programma, sono elencate nell' *"Allegato VI – Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art.13"* del D.Lgs. n°4 del 16 gennaio 2008, e di seguito integralmente riportate:

- "a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti."

La fase di **Verifica di Assoggettabilità**, detta anche **screening**, è finalizzata **a valutare preliminarmente se occorre applicare la VAS** ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D. Lgs n°152/2006 e s.m.i., secondo le modalità definite dall'art.12.

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I e tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute a seguito della prescritta pubblicità, se il Piano o il Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano o Programma dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Il Rapporto Ambientale Preliminare ha lo scopo di fornire all'Autorità Competente che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie a valutare se il piano o il programma possieda o meno le caratteristiche per essere sottoposto a valutazioni più approfondite, espletate mediante la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

### **3. RIFERIMENTI A NORME ED A LINEE GUIDA.**

Per la stesura del Rapporto Ambientale Preliminare si è fatto espressamente riferimento:

- alla Direttiva Europea 2001/42/CE;
- al D. Lgs 152/2006 - Allegati I e VI di recepimento nazionale della Direttiva Europea 2001/42/CE;
- al D. Lgs 4/2008 correttivo del D. Lgs 152/2006.
- alla Delibera della Giunta Regione Puglia n°981 del 3.06.2008
- alla Circolare del Settore Ecologia Regione Puglia n°1/2008 esplicativa delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) previste dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n°4;



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

- alla Delibera della Giunta Regione Puglia n°2614 del 28.12.2009;
- alla Circolare esplicativa della procedura di VIA e VAS ai fini della attuazione della Parte Seconda del D. Lgs. n°152/2006, come modificato dal D. Lgs. n°4/2008 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 25.01.2010)

La normativa della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 della Delibera di G. R. n° 981/08, prevede che la verifica di assoggettabilità a V.A.S., si applichi ai piani ed ai programmi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'ari. 6 del D.Lgs. 4/2008.

L'obiettivo è quello di verificare "se il piano o il programma possa avere effetti significativi sull'ambiente".

**Il Rapporto Ambientale Preliminare individua, descrive e valuta gli effetti significativi che la DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA) E DISPOSIZIONI DIVERSE “INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI EDIFICATI PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”. potrebbe generare sull'ambiente nel quale si inserisce,** in accordo ai criteri indicati dall'Allegato I del D. Lgs n°152/2006.

La verifica della influenza delle disposizioni previste dalla Delibera con altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata è stata condotta rispetto:

- al PRG del Comune di Mesagne;
- al PAI della Autorità di Bacino della Puglia;
- al PUTT/P della Regione Puglia
- al PTA della Regione Puglia;
- al PTCP della Provincia di Brindisi.



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

**4. STRUTTURA E CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE RELATIVO  
ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL  
17 Aprile 2024.**

**Premessa**

La Verifica di Assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) delle disposizioni contenute nella Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 Aprile, in attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 36/2023 verrà condotta in riferimento all'art. 12 del D. Lgs. n°4/2008.

In particolare, l'Allegato I del D. Lgs. n°4/2008 indica i criteri da utilizzare per valutare preliminarmente se un Piano ovvero un Programma possiede o meno le caratteristiche per essere sottoposto a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica che riguardano:

- la natura del Piano o Programma e dei progetti che si considerano compresi,
- i caratteri dell'area interessata e del relativo stato dell'ambiente,
- i caratteri quantitativi e qualitativi dei potenziali impatti.

**4.2 Esplicitazione dei criteri per la valutazione preliminare delle disposizioni contenute nella  
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 Aprile, in attuazione a quanto previsto dalla  
Legge Regionale n. 36/2023.**

Nel seguito saranno esplicitati i contenuti in riferimento ai Criteri indicati dall'Allegato I del D. Lgs. n°4/2008 e i contenuti del presente Rapporto Ambientale Preliminare.

**1. Caratteristiche del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

- 1.a In quale misura il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.**



**CITTÀ DI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

Le disposizioni contenute nella Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 Aprile 2024, si riferiscono alle zone B e C e E del PRG non modificando in maniera rilevante la natura edificatoria delle stesse aree né tantomeno le sue destinazioni d'uso.

Tutte le Aree ricadono in una **zona omogenea** tipizzata come Zone di PRG dove sono presenti opere di urbanizzazioni primarie e secondarie e pertanto gli interventi proposti non vanno ad incidere sul loro dimensionamento in maniera significativa.

Le aree interessate hanno specifiche destinazioni urbanistiche di dettaglio, quali ad esempio le strade pubbliche e/o uso pubblico, aree per il verde privato e per il verde di decoro, aree per gli standards urbanistici, aree per i lotti edilizi e i parcheggi a servizio delle residenze, già attuate.

Pertanto, **le previsioni incentivanti, dove realizzabili, ai sensi della norma regionale, si configurano come interventi compatibili con le previsioni a medio e lungo termine del Piano Regolatore Comunale, intervenendo su aree già urbanizzate e/o urbanizzabili con i medesimi interventi.**

**Le soluzioni previste infatti integrano, migliorano e ottimizzano la fruizione delle zone già urbanizzate limitando al massimo il consumo del suolo..**

**1.b In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;**

Le disposizioni contenute nelle Delibera di Consiglio non può né influenzare né interferire con altri piani o programmi analoghi, in quanto è conforme alla disciplina urbanistica dettata dalle N.T.A. del vigente P.R.G., approvate in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale 21 luglio 2005 n.1013.

Inoltre, è conforme ai Piani e/o Programmi sovraordinati, a scala Regionale, Provinciale e/o Comunale.



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

**1.c La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.**

**Le disposizioni contenute nella Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 Aprile2024 integrano le considerazioni ambientali con la promozione di principi di sostenibilità facendo riferimento a tutte le caratteristiche urbanistiche ed edilizie delle aree direttamente disciplinate dal piano e di seguito elencate:**

- ✓ La norma stabilisce che i Comuni individuino, nelle **zone B e C**, ambiti edificati caratterizzati da degrado e abbandono, dove consentire interventi di riuso e qualificazione sugli immobili con qualsiasi destinazione. Per incentivare tali interventi, saranno consentiti l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione. A fine lavori, l'edificio potrà ottenere la destinazione residenziale e a usi strettamente connessi con le residenze o mantenere quella preesistente se legittima o legittimata. Per ottenere migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, gli edifici a destinazione residenziale e mista possono essere ampliati, per una sola volta, nel limite del 20% della volumetria complessiva e comunque non oltre 300 metri cubi.
- ✓ I Comuni potranno inoltre consentire, per gli edifici residenziali ubicati nei contesti rurali, l'ampliamento fino al 20% e la demolizione o ricostruzione con aumento volumetrico fino al 35% e comunque fino ad un massimo di 200 metri cubi. Gli interventi dovranno essere finalizzati al risanamento igienico-sanitario o alla riqualificazione energetica degli edifici inoltre l'intervento edilizio non dovrà comportare aumento delle superfici impermeabili e garantisce l'incremento dell'indice di piantumazione attraverso l'utilizzo di essenze autoctone.
- ✓ La legge regionale consente, in caso di parere favorevole degli enti preposti alla tutela, la delocalizzazione degli edifici presenti nelle aree tutelate, nelle zone della Rete natura 2000, nelle oasi, nelle zone umide e nelle aree a pericolosità idraulica.  
La condizione per la realizzazione dei lavori è che vengano rispettate le norme di tutela paesaggistica di cui al PPTR.
- ✓ Le aree libere e/o risultanti dalla demolizione e trasferimento di volumi, dovranno essere destinate a spazi urbani pubblici e dovranno realizzate con superfici drenanti per il 70 per cento del lotto lascito libero. Tale misura finalizzata alla



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

realizzazione di una mixità di servizi che possa migliorare le condizioni di vita sociale ed economica del territorio densamente edificato.

La componente della residenza è essenziale per rendere vivi i territori, per riempire attraverso le relazioni umane un posto e renderlo luogo. È necessario aggiungere il commercio, per garantire un continuo scambio di merci, prodotti e servizi.

Fondamentale poi, nella vita di una città e dei suoi cittadini, è l'organizzazione del tempo libero. Uno spazio ben progettato offre ai suoi abitanti una ricca offerta culturale e creativa, che possa stimolare le persone a vivere ancor più nel profondo un luogo.

- ✓ A queste tre categorie di base bisogna aggiungere le infrastrutture, forse la parte più importante di un organismo come la città. Le infrastrutture rappresentano lo scheletro di un progetto, ciò su cui si basa tutto il resto. Garantiscono collegamenti, accessibilità e interazione tra le diverse componenti e rappresentano di per sé una parte del contesto urbano. Non può mancare, infine, la componente naturalistica, il paesaggio, il . L'aspetto più primitivo e romantico dell'uomo, che egli riporta all'interno dello scenario urbano per mitigare l'istinto a costruire con la predisposizione all'ammirare. Perseguire la **mixità funzionale significa progettare una città antizoning, un piano che incentiva le sinergie e trae benefici dai fenomeni che si generano sul territorio dovuti all'integrazione di attività differenti.**
- ✓ Il progetto contemporaneo è composto da caratteristiche diverse, compresenti in percentuali variabili a seconda della forza trainante. Questi "ingredienti" possono essere mixati in infiniti modi, tutti con il medesimo obiettivo di creare una rete di relazioni e suggestioni. **La giusta interazione tra queste categorie fisse ha come risultato la qualità urbana.**
- ✓ Gli incentivi volumetrici previsti nelle **arie urbanizzate già edificate**, tengono in debita considerazione il restante tessuto urbanizzato, conciliando le scelte progettuali con le preesistenze edilizie, salvaguardando la permeabilità dell'area anche con la utilizzazione di specifiche aree per il verde privato pertinenziale.

#### **1.d Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.**



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

Sono state effettuate analisi dei tessuti urbani in maniera puntuale e sistematica, è stato attentamente analizzato e valutato l'ambito territoriale di intervento, con particolare riferimento all'attuale contesto edilizio, al fine di:

- poter definire opzionali le più opportune soluzioni di incentivazione senza depauperare gli spazi pubblici ed il benessere abitativo del singolo e del comparto edilizio.
- consentire che queste ultime possano essere poste a servizio, oltre che del nuovo insediamento, anche dell'adiacente contesto urbano già esistente.

Ciò ha permesso di valutare con attenzione tutte le componenti ambientali, rilevando diffusamente al assenza di interferenze con il PUTT/P della Regione Puglia, il PAI della Autorità di Bacino della Puglia, le aree naturali ed ambientali protette individuate dalla Cartografica Tematica dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia, e successivamente l'assenza di impatti sugli ecosistemi, sul clima e la qualità dell'aria, sull'inquinamento acustico e sull'elettrosmog.

Pertanto si può ritenere che **le forme di incentivazione previste nella Delibera di attuazione della Legge Regionale n. 36/2023 e le auspicabili delocalizzazioni di volumetrie di forte degrado urbano e paesaggistico non sono caratterizzate da ricadute ambientali negative, né tanto meno ostacolano lo sviluppo sostenibile del territorio.**

**1.e La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).**

L'articolo 174 del trattato di istituzione della Comunità Europea stabilisce che la politica in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione.

L'articolo 6 dello stesso trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

In particolare, la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, con l'Allegato I, elenca le informazioni da fornire in materia ambientale nel caso in cui un piano o programma sia soggetto a rapporto ambientale preliminare, ai sensi dell'Art. 3, Paragrafo 1.

Si veda che è richiesta l'analisi di:

- “qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori”.

Gli effetti significativi che il piano o programma può determinare sull'ambiente devono sommarsi successivamente anche i cosiddetti effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

**Le forme incentivanti previste** poiché:

- ricadono in un'area urbanisticamente conforme, già urbanizzata e con un elevato tasso di trasformazione permanente già attuata;



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

- si riferiscono a compatti già definiti e per cui sono soddisfatti tutti i servizi alla persona compresi gli spazi a verde;
- potrebbe interferire in modo scarsamente significativo con le peculiarità del territorio circostante e, pertanto, non ostacola la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.**

**2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

**2.a Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.**

L'ambito territoriale di riferimento è stato attentamente analizzato e valutato nelle condizioni attuali, ossia prima della attuazione delle norme previste dalle disposizioni contenute nella Delibera Regionale, in modo da individuare e valutare i possibili impatti ambientali che gli interventi progettati potrebbero generare a carico dell'ambiente circostante e, in particolare, sulle componenti del paesaggio, degli ecosistemi, della idrogeomorfologia, del clima, della qualità dell'aria, dell'inquinamento acustico e dell'elettrosmog.

Laddove anche fossero rilevati impatti di segno negativo, sebbene di intensità modesta e di durata limitata, si procederà alla individuazione di misure di attenuazione allo scopo di impedire, di ridurre ed eventualmente anche di compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti sfavorevoli sull'ambiente determinati dalla realizzazione dell'intervento.

A tal proposito si anticipa che gli eventuali impatti negativi non possono comunque essere ritenuti significativi data la limitata capacità di incidenza sul complessivo territorio costruito e territorio circostante.

**2.b Carattere cumulativo degli impatti.**



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

Sono stati individuati e valutati i possibili impatti ambientali che gli interventi potenzialmente attuabili potrebbero generare a carico dell'ambiente circostante e, in particolare, sulle componenti del paesaggio, degli ecosistemi, della idrogeomorfologia, del clima, della qualità dell'aria, del clima acustico e dell'elettrosmog.

Con particolare riferimento ai potenziali impatti negativi, benché sempre stimati di entità lieve e di durata limitata alla sola fase di cantiere del singolo intervento edilizio, si ritiene che non possano essere cumulati bensì siano sempre isolati, in quanto le disposizioni contenute nella Delibera intervengono su un territorio già densamente urbanizzato, con opere che rivestono un valore di riqualificazione urbana oltre che di mera espansione residenziale.

L'unico impatto che potrebbe assumere natura cumulativa è legato all'aumento del traffico veicolare correlato alla crescita delle volumetrie edilizie disponibili ed agli abitanti da insediare, che teoricamente, data la lievissima modifica degli indici non andrà a sommarsi agli attuali occupanti le aree già edificate.

Pertanto non si rileva alcun **impatto cumulativo e reversibile**.

**2.c Natura transfrontaliera degli impatti.**

La natura transfrontaliera degli impatti negativi generati non può sussistere in quanto le disposizioni hanno carattere locale e, peraltro, gli impatti ipotizzati sono scarsamente significativi e debolmente incidenti anche sull'ambiente circostante.

**2.d Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad esempio, in caso di incidenti).**

L'ambito territoriale di riferimento è stato attentamente analizzato e valutato nelle condizioni attuali, ossia prima della attuazione degli incentivi, in modo da poter individuare e valutare i possibili impatti ambientali che gli interventi progettati potrebbero generare a carico della salute umana o per l'ambiente.



**CITTÀ DI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

-non presenta rischi per la salute umana per la concomitante concorrenza delle circostanze di seguito elencate:

- limitata estensione delle aree interessate ;
- natura residenziale degli interventi disciplinati.;
- collocazione dell'interventi in un ambito urbano già edificato.

Inoltre, non presenta rischi per l'ambiente, questo inteso come l'insieme dei fattori esterni ad un organismo; infatti, le disposizioni non interferisce in alcun modo con le disposizioni di tutela dell'ambiente e, pertanto, risulta pienamente ammissibile.

**2.e Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).**

Le disposizioni presenti in Delibera si riferiscono ad Aree con trasformazioni edilizie ed urbanistiche permanenti e già esistenti ed estese a tutto il territorio.

I potenziali interventi edilizi si pongono a completamento di un tessuto urbano già fortemente antropizzato e, pertanto, ha una estensione limitata e circoscritta, tanto che, conseguentemente, risultano limitati anche gli impatti negativi che esso potrebbe avere in fase di cantiere sul territorio circostante.

**2.f Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:**

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Il territorio di riferimento, già densamente antropizzato da trasformazioni edilizie ed urbanistiche eseguite negli anni passati è privo di caratteri di naturalità.

Inoltre, come emerge dall'analisi dei principali strumenti urbanistici di tutela della Puglia, l'ambito territoriale di riferimento risulta esterno alle zone tutelate dal PUTT/P, dal PAI,



**CITTÀ DI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

dalla Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE e, pertanto, **non presenta né speciali caratteristiche naturali, né speciali caratteristiche del patrimonio culturale.**

Infine, in merito al consumo di suolo, si osserva che:

- le Aree Libere in corrispondenza delle quali potrebbero essere localizzati gli interventi sono inserite in un contesto già ampiamente e diffusamente utilizzato per la allocazione di immobili residenziali;

Pertanto, **le caratteristiche degli interventi previsti nella Delibera consentono di escludere categoricamente il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.**

**2.g Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.”**

**L'ambito territoriale non interferisce con aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale** poiché né coincide, né è limitrofo con i principali strumenti urbanistici di tutela del territorio. Trattasi di interventi su tessuto edificato che non interferiscono con aree protette.


**Inoltre la delocalizzazione dei volumi legittimi su aree vincolate con la completa rimozione dei fabbricati e la rinaturalizzazione delle aree stesse sicuramente costituisce un impatto positivo.**

## **5. LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE**

**Gli interventi di incentivazione sono localizzati su tutto il territorio costruito e secondo la zonizzazione prevista da PRG.**



**CITTÀ DI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**





**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

Pertanto gli interventi di ristrutturazione edilizi che prevedono gli incentivi volumetrici sono ubicati in aree già urbanizzate che sono altresì dotate di spazi pubblici e di attrezzature di interesse collettivo (*Standards Urbanistici e, più in generale, Urbanizzazioni Secondarie*). Sono presenti pertanto:

- la rete della fogna dinamica urbana;
- la rete di distribuzione dell'acqua potabile;
- la rete di distribuzione della energia elettrica;
- la rete di distribuzione del gas;
- la rete telefonica;
- la rete di pubblica illuminazione;
- il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **12.1 LE COMPONENTI PAESAGGISTICHE**

Il paesaggio, inteso nel senso più ampio del termine, quale insieme di bellezze naturali e di elementi del patrimonio storico ed artistico, risultato di continue evoluzioni ad opera di azioni naturali ed antropiche, scenario di vicende storiche, è un “bene” di particolare importanza nazionale.

Il paesaggio, in quanto risultato di continue evoluzioni, non si presenta come un elemento “statico” ma come materia “in continuo divenire”.

#### **A) LA LEGGE n°42 DEL 22 GENNAIO 2004 RECANTE IL “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”.**

I beni culturali e paesaggistici sono tutelati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n°137” che, abrogando il precedente D. Lgs n°490/99, detta una nuova classificazione degli oggetti e dei beni da sottoporre a tutela e introduce diversi elementi innovativi per quanto concerne la gestione della tutela.



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

Il Decreto con l'art.1 identifica come oggetto di "tutela e valorizzazione" il "patrimonio culturale" costituito dai "beni culturali e paesaggistici".

Il Codice è suddiviso in cinque parti, delle quali la seconda parte riguarda i beni culturali mentre la terza parte riguarda i beni paesaggistici.

In particolare, nella Parte II Titolo I, Capo I, art.10, il Codice, tra l'altro, tutela:

- "le cose mobili e immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro";
- "le cose mobili e immobili del precedente punto che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante" appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto;
- "le cose mobili e immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze della identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose";
- "le ville, i parchi ed i giardini che abbiano interesse artistico o storico";
- "i siti minerari di interesse storico o etnoantropologico"

La tutela dei beni culturali, con l'art.20 del Capo III del citato Codice, ne impedisce la distruzione, il danneggiamento o l'uso non compatibile con il loro carattere storico-artistico o tale da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Inoltre, relativamente ai Beni Paesaggistici, nella Parte III Titolo I, Capo I, art.134, il Codice li individua come:

- a. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art. 136) tra le quali sono anche assimilabili le aree ex R. D. n°1497/39 e le aree vincolate con i Decreti Galassini:



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

- “le cose immobili che hanno conspicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica”;
  - “le ville, i giardini ed i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”;
  - i complessi di cose immobili, che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale”;
  - “le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze”
- b. le aree tutelate per legge (art. 142) (aree ex legge Galasso), fino alla approvazione del piano paesaggistico:
- “i territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battiglia, anche per i terreni elevati sul mare”;
  - “i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battiglia, anche per i terreni elevati sui laghi”;
  - “ i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n°1775 e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;
  - “le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole”;
  - “i ghiacciai ed i circhi glaciali”;
  - “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”;



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

- “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dai commi 2 e 6 art.2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n°227”
  - “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici”;
  - “le aree umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n°448;
  - “i vulcani”;
  - “le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice”;
- c. gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156” del medesimo Codice.

Il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici con l’art. 146 assicura la protezione dei beni soggetti a tutela vietando ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di distruggerli o introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione o all’Ente locale, delegato per competenza dalla stessa Regione, i progetti delle opere che intendono realizzare al fine di ottenere le preventiva autorizzazione.

Fino alla approvazione dei piani paesaggistici, suscettibile di cadenze diverse da regione a regione, è prevista una fase transitoria che mantiene in essere il sistema preesistente (art. 159) e, pertanto, il rilascio della autorizzazione paesaggistica seguirà le procedure previste dal D. Lgs n°490/99.

**Le aree direttamente disciplinate dalle disposizioni previste dalla Delibera di Consiglio Comunale non sono in conflitto:**



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

- **né con immobili né con aree di notevole interesse pubblico** (Aree tutelate ai sensi del R.D. 1497/39 e dei Decreti Galassini) tutelati ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
- **né con aree tutelate per legge** (aree ex legge Galasso) tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
- **né con immobili né con le aree comunque sottoposte a tutela dai piani paesaggistici** previsti dagli articoli 143 e 156 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici.  
e, pertanto, **gli interventi previsti non solo sono compatibili con le disposizioni di tutela operate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42** ma offrono forme di incentivazione per la rimozione di immobili esistenti in aree vincolate.

**B) IL P.U.T.T./p. DELLA REGIONE PUGLIA.**

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio (P.U.T.T./p.) della Regione Puglia è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n°1.748 del 15 dicembre 2000 e pubblicato sul B.U.R.P. del 11.01.2001.

Le Aree assoggettate agli incentivi previsti dalla Delibera risultano compatibili con la disciplina di tutela operata dal PUTT/P.

**C) LA LEGGE n°144 DEL 14 FEBBRAIO 1951 E LA LEGGE REGIONE PUGLIA 04.06.2007 n°14 CONCERNENTI GLI ALBERI DI ULIVO.**

Gli alberi di ulivo, in generale, sono tutelati dalla Legge 14 febbraio 1951 n°144 e dalla Norme Applicative Regionali.

In particolare, la Regione Puglia con la Legge Regionale 04 giugno 2007 n°14, "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio degli Ulivi Monumentali" ha disposto la "tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

paesaggio regionale”.

La L. R. n°14/2007 con il comma 1 dell’art. 2 definisce il “carattere di monumentalità” come di seguito riportato:

- a. dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero;
- b. oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.

Il successivo comma 2 dello stesso art. 2 stabilisce che si può derogare alla definizione di cui al precedente comma 1 “nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:

- forma scultorea del tronco;
- riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;
- localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Il successivo comma 3 dello stesso art. 2 stabilisce che “Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all’interno dell’unità culturale, individuata nella relativa particella catastale”.

Gli ulivi monumentali sono inseriti in un apposito elenco depositato presso l’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia e, ai sensi dell’art. 6, la pubblicazione definitiva ed ufficiale dell’elenco, **“gli uliveti monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico** in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione” e **“Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4**



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

**dell'articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P)".**

Inoltre, l'art. 8 della Legge n°14/2007 dispone che "La Regione Puglia promuove l'immagine del paesaggio uliveto della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini turistici".

L'art.10 dispone che "*E' vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale*".

Inoltre, per gli ulivi e gli uliveti monumentali possono essere concesse deroghe ai divieti esclusivamente per motivi di pubblica utilità consentendo l'espianto nei casi di documentata inesistenza di soluzioni alternative e di esistenza di un apposito progetto di reimpianto in aree libere degli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni vicini soltanto se accompagnati da apposita autorizzazione rilasciata dall'UPA competente.

Sono concesse altresì opere di infittimento dell'uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti".

Per quanto è stato già detto trattando della vegetazione presente **nelle aree interessate non esistono né uliveti monumentali, né altre specie monumentali inserite negli elenchi di cui all'art. 5 della Legge Regione Puglia 04 .06.2007 n°14 e, SOPRATTUTTO GLI INTERVENTI PREVISTI NON DEVONO INTERESSARE L'ESPIANTO DI NESSUNA SPECIE ARBOREA**

**12.2 LE COMPONENTI IDROGEOMORFOLOGICHE.**

**A) LA CARTA IDROGEOMORFOLOGICA.**

La Giunta Regionale della Puglia, con propria Delibera n°1.792 del 2007, ha affidato alla Autorità di Bacino della Puglia il compito di redigere la nuova Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

(PPTR), adeguato al Decreto Legislativo n°42/2004.

Il progetto di elaborazione della nuova Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia ha ottenuto il parere favorevole in linea tecnica dal Comitato Tecnico dell'AdB nella seduta del 10.11.2009, al quale ha fatto seguito la Presa d'Atto del Comitato Istituzionale della stessa AdB nella seduta del 30.11.2009, formalizzata con Delibera n°48/2009 dell'Ente.

La Carta Idrogeomorfologica è stata redatta in grande scala (1:25.000), e ciò ha evidenziato l'esigenza che la stessa Carta rimanga sino alla sua approvazione oggetto di fasi di verifica e aggiornamento per renderla quanto più conforme a conoscenze territoriali di maggiore dettaglio che dovessero rendersi disponibili a seguito:

- dei continui approfondimenti conoscitivi compiuti dai tecnici dell'Autorità di Bacino;
- dei tavoli tecnici per la co-pianificazione degli strumenti di governo del territorio;
- delle istruttorie di progetti ed interventi per i quali è richiesto il parere vincolante di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Pertanto, la **Carta Idrogeomorfologica** costituisce un sostanziale elemento **conoscitivo sino alla data della sua definitiva approvazione, non potendo procedere alla applicazione delle NTA del PAI** dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In merito, si osserva che le **Aree direttamente disciplinate non interferiscono con nessuno degli elementi della** idrografia superficiale evidenziati dalla **Carta Idrogeomorfologica** della Regione Puglia e, pertanto, le **disposizioni contenute nella Delibera risultano compatibile con essa.**

**B) IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) DELLA AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA.**

Il "Piano di Bacino - Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.)" è stato adottato il 15 dicembre 2004 con delibera n°25 ed è stato approvato in data 30 novembre 2005 con Delibera n°39 del Comitato



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

Istituzionale della Autorità di Bacino della Puglia.

In merito, si osserva che, **non vi è interferenza né con le Aree a Pericolosità Geomorfologica, né con le Aree a Pericolosità Idraulica, né con le Aree per Classi di Rischio**: alla luce di quanto innanzi riportato, **è compatibile con la disciplina di salvaguardia operata dal P.A.I.**

**12.3 LE COMPONENTI AREE NATURALI E AMBIENTALI PROTETTE.**

L'immagine che segue riporta uno stralcio della Cartografia Tematica dell'Ufficio Parchi e Aree Protette della Regione Puglia su base cartografica.

Nell'ambito della Cartografia Tematica dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia sono eventualmente evidenziati:

- Le Aree protette Nazionali-Regionali;
- Zone S.I.C. e Zone Z.P.S;
- Zone Ramsar;
- Zone I.B.A.

In merito, si osserva che **non si rilevano interferenze né con le Aree Naturali e Ambientali Protette**, tanto a carattere regionale che nazionale: alla luce di quanto innanzi riportato, **è compatibile con la disciplina di tutela, di salvaguardia e di conservazione operata con la istituzione delle Aree Tutelate e delle Zone Protette.**

**12.4 LE COMPONENTI ECOSISTEMICHE.**

L'ambito territoriale di riferimento è stato analizzato sotto il profilo vegetazionale, floristico e faunistico, utilizzando come base di riferimento dati bibliografici reperiti in letteratura, integrati con dati originali ottenuti con ricognizioni in campo.

I dati floristici e vegetazionali sono stati analizzati oltre che dal punto di vista del loro intrinseco valore fitogeografico, anche alla luce della loro eventuale inclusione in direttive e convenzioni internazionali, comunitarie e nazionali, al fine di evidenziarne il valore sotto il profilo



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

conservazionario.

#### **A) VEGETAZIONE**

In merito si è fatto costante riferimento alla Direttiva 92/43/CEE (nota anche come Direttiva Habitat) e relativi allegati inerenti la flora e gli habitat (Appendice 1).

La direttiva Habitat rappresenta un importante punto di riferimento riguardo agli obiettivi della conservazione della natura in Europa (RETE NATURA 2000). Infatti tale Direttiva ribadisce esplicitamente il concetto fondamentale della necessità di salvaguardare la biodiversità attraverso un approccio di tipo “ecosistemico”, in maniera da tutelare l’habitat nella sua interezza per poter garantire al suo interno la conservazione delle singole componenti biotiche.

Tale Direttiva indica negli allegati sia le specie vegetali che gli habitat che devono essere oggetto di specifica salvaguardia da parte della U.E. Il criterio di individuazione del tipo di habitat è principalmente di tipo fito-sociologico, mentre il valore conservazionario è definito su base bio-geografica (tutela di tipi di vegetazione rari, esclusivi del territorio comunitario).

Essi vengono suddivisi in due categorie:

- a) habitat prioritari, che in estensione occupano meno del 5% del territorio comunitario e che risultano ad elevato rischio di alterazione, per loro fragilità intrinseca e per la collocazione territoriale in aree soggette ad elevato rischio di alterazione antropica;
- b) habitat di interesse comunitario, meno rari ed a minor rischio dei precedenti, ma comunque molto rappresentativi della regione bio-geografica di appartenenza e la cui conservazione risulta di elevata importanza per il mantenimento della biodiversità.

Le disposizioni presenti **hanno scarsa rilevanza ai fini della Direttiva 92/43/CEE**.

Per quanto riguarda lo studio della flora presente nell’area è stato utilizzato il criterio di esaminare gli eventuali elementi floristici rilevanti sotto l’aspetto della conservazione in base alla loro inclusione nella Direttiva 92/43, nella Lista Rossa Nazionale o Regionale, oppure ricercare specie



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

notevoli dal punto di vista fitogeografico (specie transadriatiche, transioniche, endemiche ecc.).

Pertanto gli elementi (habitat e specie) che hanno particolare significato in uno studio di incidenza ambientale e che sono stati espressamente ricercati sono compresi nelle seguenti categorie:

- Habitat prioritari della direttiva 92/43/CEE
- Habitat di interesse comunitario della direttiva 92/43/CEE
- Specie vegetali dell'allegato della direttiva 92/43/CEE
- Specie vegetali della lista rossa nazionale
- Specie vegetali della lista rossa regionale;
- Specie vegetali rare o di importanza fitogeografica.

**Lo studio botanico qualitativo effettuato ha evidenziato la scarsa valenza naturalistica dell'ambito territoriale di riferimento**, legata anche al livello elevato di antropizzazione ed urbanizzazione presente nelle aree limitrofe. **Non è stata riscontrata la presenza di alcuna specie vegetale di lista rossa nazionale o regionale, né la presenza di specie vegetali della Direttiva 92/43/CEE, né di esemplari inseriti negli elenchi di cui all'art. 5 della Legge Regione Puglia 04.06.2007 n°14.** La vegetazione spontanea e comune, priva di specifiche qualità, è ristretta in pochi ambiti lungo i muretti a secco e alcuni lembi di territorio non urbanizzato e/o abbandonati.

Pertanto, a seguito della attuazione delle disposizioni contenute nel deliberativo non si prevede alcun effetto negativo, diretto o indiretto, né su specie vegetali di rilievo né su habitat di pregio. Di conseguenza, **risulta compatibile con la disciplina di tutela degli elementi vegetali protetti per legge.**

**B) LA FAUNA.**

In corrispondenza dell'ambito territoriale di riferimento si può rintracciare la fauna appartenente a specie che sono state capaci di adattarsi agli ambienti privi di specifici caratteri di naturalità, in



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

quanto costituite da aree incolte, abbandonate e/o urbanizzate, che hanno sostituito gli habitat ecologici naturali con l'habitat fortemente antropizzato, convivendo con le attività dell'uomo.

Si rileva, pertanto, che la totalità delle specie eventualmente presenti nell'ambito delle aree sia da attribuire alla cosiddetta "fauna banale", caratterizzata da una elevata capacità di adattamento agli ambienti antropizzati e semi-antropizzati nonché da una distribuzione più o meno costante sul territorio, senza specifiche prevalenze e/o preferenze.

Pertanto, **risulta compatibile con la fauna attualmente presente** in corrispondenza delle aree direttamente disciplinate in quanto, a seguito della attuazione del deliberativo non si potrà verificare alcun effetto negativo, diretto o indiretto, sulle specie faunistiche di rilievo in virtù della loro assenza dall'ambito territoriale di riferimento.

**C) IMPATTI SUL CLIMA**

Le disposizioni contenute nell'attuazione della Legge Regionale 36/2023 disciplinano le attività urbanistica ed edilizia di aree di limitata estensione se rapportata alla totalità del territorio urbano del comune di Mesagne già antropizzato e, pertanto, non può che incidono sul microclima del sito, rimanendo escluse categoricamente le modificazioni del macroclima, del mesoclima e del clima locale.

**Gli impatti sul clima**, così come precedentemente prospettati, **risultano probabili solamente durante la fase di costruzione, sebbene questi possano essere ritenuti non significativi**.

Viceversa, **in fase di esercizio gli impatti sul clima risulterebbero nulli**, poiché saranno scrupolosamente mantenute delle condizioni attuali di permeabilità dei suoli che sono stati destinati a verde privato.

Tale crescita consentirà di aumentare la salubrità dell'aria, la protezione dai venti prevalenti mediante una cortina verde adeguatamente alta e compatta con conseguente mitigazione del carico termico estivo, e consentirà anche un maggiore ombreggiamento degli edifici.



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

**D) LA QUALITA' DELL'ARIA**

L'attuazione degli interventi previsti dal deliberativo potenzialmente potrebbe essere in grado di produrre impatti sulla qualità dell'aria solo ed esclusivamente durante la fase di cantiere.

Tali impatti risulterebbero determinati in modo indiretto a causa delle circostanze di seguito illustrate:

- esecuzione degli scavi per l'alloggiamento delle opere fondali dei nuovi volumi edilizi;
- movimentazione dei materiali edili;
- immissione nell'atmosfera di sostanze inquinanti quali i prodotti della combustione dei carburanti dei veicoli (ossido di azoto, ossido di carbonio, piombo ed altri composti) sia di una quantità minima di polvere di abrasione dei pneumatici, legati all'incremento del traffico veicolare

Sebbene non sia possibile effettuare una previsione rigorosa degli effetti sull'aria prodotti dall'aumento dei mezzi di trasporto, si ritiene che tali tipi di impatto non potranno mai risultare di entità significativa in quanto causati da emissioni discontinue e variabili, legate alle ore lavorative, in un ambiente non confinato.

**L'impatto sulla qualità dell'aria determinato dalla esecuzione delle opere e dall'aumento del traffico veicolare in fase di cantiere è da considerarsi certo ma di entità trascurabile, di tipo indiretto (lungo i tracciati viari di collegamento all'area di intervento, di dimensioni spaziali ridotte (fasce marginali dalla viabilità esistente) e di durata limitata.**

**12.5 IL CLIMA ELETTROMAGNETICO, IL CLIMA ACUSTICO E LE SORGENTI LUMINOSE.**

**A) IL CLIMA ELETTROMAGNETICO.**

I campi elettrici sono prodotti dalle cariche elettriche e la loro intensità viene misurata in volt al metro(V/m) o in chilovolt al metro (kV/m).



## CITTÀ DI MESAGNE ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

L'intensità dei campi elettrici è massima vicino al dispositivo e diminuisce con la distanza.

I **campi magnetici** sono generati dal moto delle cariche elettriche, cioè dal trasporto della corrente elettrica.

La intensità dei campi magnetici viene misurata in ampere al metro (A/m), ma spesso viene anche espressa in termini di una grandezza corrispondente, l'induzione magnetica, che si misura in tesla (T), ovvero ricorrendo a suoi sottomultipli, il millitesla (mT) e/o il microtesla ( $\mu$ T).

I campi magnetici sono massimi vicino alla sorgente e diminuiscono con la distanza e non vengono schermati dalla maggior parte dei materiali di uso comune, che ne vengono facilmente attraversati.

La Legge 14 febbraio 2001 n°36 costituisce la normativa di riferimento sull'inquinamento elettromagnetico.

Tale normativa, in particolare, tratta anche della tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici e, per tali finalità, disciplina separatamente le basse frequenze (generate, ad esempio, dagli elettrodotti) e le alte frequenze (generate, ad esempio, dagli impianti radiotelevisivi, dalle stazioni radio, dai ponti radio).

E' importante dunque distinguere il significato dei termini utilizzati nelle leggi (riportiamo nella tabella 5 le definizioni inserite nella legge quadro).

La Legge 14 febbraio 2001 n°36 definisce:

- **Limiti di esposizione** quali valori del Campo ElettroMagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela dagli effetti acuti;
- **Valori di attenzione** quali valori di Campo ElettroMagnetico che non devono essere superati negli ambiti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Essi costituiscono la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti di lungo periodo;
- **Obiettivi di qualità** quali valori di Campo ElettroMagnetico causati da singoli impianti o apparecchiature da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

e metodi di risanamento disponibili. Sono finalizzati a consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai CEM anche per la protezione da possibili effetti di lungo periodo.

La protezione dagli effetti che derivano dalle esposizioni alle sorgenti di campi elettromagnetici viene distinta tra:

- **Effetti acuti** (o di breve periodo), basati su una soglia, per cui si fissano limiti di esposizione che garantiscono – con margini cautelativi – la non insorgenza di tali effetti;
- **Effetti cronici** (o di lungo periodo), privi di soglia e di natura probabilistica (all'aumentare dell'esposizione aumenta non l'entità ma la probabilità del danno), per cui si fissano livelli operativi di riferimento per prevenire o limitare il possibile danno complessivo.

Per effetto della Legge 14 febbraio 2001 n°36 è stato emanato il DPCM 08/07/03 il quale stabilisce i valori :

- I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze non contemplate dal D.M. 381/98, ovvero i campi a bassa frequenza (ELF) e a frequenza industriale (50 Hz).
- I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (esposizione professionale ai campi elettromagnetici).

Relativamente alla definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l'esposizione della popolazione ai campi di frequenza industriale (50 Hz), il DPCM 08/07/03 propone i valori descritti nella tabella 05, confrontati con la normativa europea.

Normativa	Limiti previsti	Induzione magnetica B ( $\mu$ T)	Intensità del campo elettrico E(V/m)
DPCM	Limite d'esposizione	100	5.000
	Limite d'attenzione	10	



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

	Obiettivo di qualità	3	
Racc. 1999/512/CE	Livelli di riferimento (ICNIRP1998, OMS)	100	5000

Sebbene nel corso di questa analisi qualitativa non sia possibile effettuare un calcolo rigoroso della entità dei campi elettromagnetici all'interno delle aree, si può affermare che la loro entità è scarsamente rilevante data la notevole distanza che intercorre tra le suddette aree e il più vicino traliccio per il trasporto di corrente elettrica.

Alla luce delle osservazioni svolte, si può ritenere **l'impatto elettromagnetico scarsamente significativo e, risulta compatibile** anche per la componente ambientale esaminata.

#### **B) IL CLIMA ACUSTICO.**

Lo studio dell'impatto acustico e tutte le misure sono state eseguite in osservanza alle metodologie introdotte da i seguenti decreti e norme:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º marzo 1991 “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*”;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1998 “*Decreto sul Tecnico competente*”;
- LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;
- DECRETO 16 marzo 1998 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*”;
- LEGGE REGIONALE (PUGLIA) n.3 del 12 febbraio 2002 “*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*”;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali)
- Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n°24 (Linee Guida Regionali).



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

Per gli scopi e per la esposizione dello studio dell'impatto acustico si intende per:

- **Inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- **Sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- **Valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricevitori;
- **Tempo di riferimento (TR)**: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00;
- **Tempo di osservazione (TO)**: è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
- **Tempo di misura (TM)**: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Gli **impatti acustici** (ossia il rumore) che può determinare sull'ambiente circostante la fase di



**CITTÀ DI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

cantiere in oggetto possono essere di tipo:

- **indiretto**, ossia generato dalle attività che necessariamente devono essere svolte, quali ad esempio la esecuzione degli scavi delle opere di fondazione e l'incremento del traffico durante la fase di costruzione.
- **diretto**, ossia generati dall'incremento del traffico veicolare in conseguenza della crescita delle volumetrie edilizie nella zona.

Al fine di mitigare l'impatto durante la fase di cantiere saranno utilizzati mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore conformi ai dettami normativi del D.M. 28/11/87 n0588.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'incremento del volume di traffico si possono riprendere informazioni derivate da studi di settore secondo i quali le sorgenti di rumore di un autoveicolo in movimento sono costituite principalmente:

- dal motore durante il suo funzionamento, variabile a seconda del regime di giri;
- dall'attrito tra i pneumatici e la superficie della strada;
- dalla resistenza dell'aria all'avanzamento, ossia compressione dell'aria nella zona anteriore della carrozzeria;
- dai freni durante la fase di azionamento;
- dai dispositivi di segnalazione acustica.

In particolare, risulta che:

- per velocità superiori agli 80 Km/h il rumore di rotolamento dei pneumatici è maggiore del rumore del motore alla massima potenza;
- il rumore di rotolamento dei pneumatici diminuisce al diminuire della sezione del pneumatico e all'aumentare del diametro della ruota;
- per velocità superiori ai 100 Km/h anche il rumore derivante dalla turbolenza dell'aria sulla superficie del veicolo è maggiore del rumore del motore alla massima potenza;



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

- un flusso veicolare di intensità rilevante, pari a 1000 veicoli/ora produce un incremento di rumorosità, misurata a 100 metri dalla sorgente sonora, pari a 57 dB;
- la marcia normale di veicoli a 40 Km/h produce un incremento di rumorosità, misurata a 100 metri dalla sorgente sonora, pari a 31 dB;
- la marcia normale di veicoli a 100 Km/h produce un incremento di rumorosità, misurata a 100 metri dalla sorgente sonora, pari a 37 dB;
- la percorrenza di una strada con pendenza longitudinale in discesa determina una riduzione di circa 3dB;
- la percorrenza di una strada con pendenza longitudinale in salita determina una diminuzione del Leq per le autovetture ed un leggero aumento del Leq per gli autocarri ed i mezzi d'opera.

Poiché, nella fase di cantiere:

- la durata dei lavori sarà limitata alle sole ore diurne ed al periodo di esecuzione delle opere,
- le opere da realizzare sono strettamente relegate in aree ben definite e circoscritte, e fondamentalmente limitate alla esecuzione delle nuove volumetrie edilizie,
- non è prevista la realizzazione di rilevati o scavi stradali di grossa entità, dato il livello di urbanizzazione del sito,
- non saranno impiegati mezzi di grossa taglia,

per tali motivi si può ritenere che **l'impatto di tipo indiretto dovuto alla esecuzione dei lavori nella fase di cantiere ed all'incremento del traffico dovuto ad un incremento della densità abitativa possa essere ritenuto scarsamente significativo.**

Gli impatti di tipo diretto, invece, derivano dall'inserimento dell'opera nel contesto fisico e morfologico dello stesso ambiente, durante la fase di esercizio.

Come precedentemente detto, l'unico impatto diretto legato alla fase di esercizio delle volumetrie incenitvanti è legato al potenziale ma non significativo aumento del traffico veicolare.



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

Ebbene, considerata la irrilevanza dell'aumento della densità abitativa , si può ragionevolmente dedurre che **l'impatto sul clima acustico diretto della fase di esercizio può essere ritenuto scarsamente significativo.**

**C) LE SORGENTI LUMINOSE.**

Gli interventi previsti dalla Legge Regionale 36/2023 **determineranno un impatto scarsamente significativo a carico dell'inquinamento luminoso.**

**12.6 IL SUOLO, IL SOTTOSUOLO E LE RETI TECNOLOGICHE.**

**A) IL SUOLO ED IL SOTTOSUOLO.**

Il consumo di suolo per i fini insediativi negli ultimi anni ha subito un repentino arresto ed un accenno di inversione di tendenza determinato dal recupero e dalla riqualificazione del territorio già urbanizzato, e, contestualmente, sono stati creati nuovi modelli dell'abitare, con densità più contenute e con maggiore qualità ambientale.

In questo solco si inseriscono le disposizioni contenute nella Delibera di Consiglio Comunale che regola gli interventi edilizi di ristrutturazione e le delocalizzazioni delle volumetrie su aree vincolate disciplinando la trasformazione urbanistica ed edilizia finalizzate a Piano di Riqualificazione per il tessuto urbano adiacente.

Pertanto, si può affermare che nel caso in esame **non può sussistere il fenomeno di perdita di terreno agricolo , trattandosi di interventi da realizzare su aree già regolarmente edificate.**

**Inoltre per le forme di incentivazione previste i principali elementi da considerare nell'inquadramento del contesto ambientale relativamente alla tematica/componente ambientale "Suolo, sottosuolo, rischio" sono le caratteristiche fisiche dei suoli, le condizioni di uso dei suoli e i rischi che minano l'integrità dei suoli (inondazioni, frane, mareggiate ed erosione costiera, incendi boschivi).** Tali elementi presentano un forte livello di interrelazione che, spesso, produce effetti



**CITTÀDI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

negativi e determina condizioni di elevata criticità. L'area in oggetto non è interessata assolutamente da fenomeni di questo tipo.

**B) RETI TECNOLOGICHE.**

Attualmente, l'ambito territoriale di riferimento è già servito dalle principali opere di urbanizzazione primaria.

Infatti, sono presenti:

- strade pubbliche e/o di uso pubblico;
- rete di adduzione idrico-potabile;
- rete della fogna dinamica urbana;
- rete di distribuzione della energia elettrica;
- rete della pubblica illuminazione;
- rete del gas metano;
- rete telefonica.

Attualmente non sono segnalate criticità per gli allacciamenti delle utenze (elettriche, telefoniche, idrico potabile, acque reflue) e, pertanto, **le reti tecnologiche da realizzare** in corrispondenza delle aree direttamente disciplinate **dal deliberativo**, analoghe a quelle esistenti, **saranno connesse ed integrate direttamente a quelle già esistenti**.

In merito alle acque meteoriche, lo smaltimento avverrà in ossequio al Piano Direttore Appendice A/1 art. 39 D.L. n°152/99 e D.L. n°258/2000 app. R.P. 191 BURP n°80 del 27/06/2002.

**6. CONCLUSIONI**

Con riferimento al Rapporto Preliminare di cui i contenuti sono stati ampiamente esposti nella narrativa dei paragrafi che precedono e considerato che:

- per la fase di cantiere gli impatti più significativi sull'ambiente sono quelli riconducibili alle lavorazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e relativi ad ampliamenti di modestissima



**CITTÀ DI MESAGNE**  
**ASSESSORATO**  
**ALL'URBANISTICA E ASSETTO**  
**DEL TERRITORIO**

entità;

- per la fase di esercizio gli impatti risultano di minore entità e quelli più rilevanti sono riconducibili essenzialmente ai fattori di gestione degli immobili e delle infrastrutture,
  - il Gli interventi edilizi hanno un'area di influenza limitata a scala locale, dove gli impatti ambientali attesi peseranno solo sul Comune di Mesagne (traffico indotto irrilevante),
  - non genera effetti a scala territoriale, né costituisce "un quadro di riferimento per progetti od altre attività", essendo finalizzato esclusivamente al completamento di un'area a indirizzo residenziale,
  - non interferisce con altri Piani o Programmi (di livello territoriale o comunale) e non crea scenari differenti da quelli proposti, in quanto l'ambito ricade in Zone conformi al PRG vigente
- e, pertanto, si ritiene che **tutti gli interventi disciplinati dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 Aprile 2024 in attuazione alla Legge Regionale n. 36/2023 possano essere esclusi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**

**Il Progettista**

**Ing. Rosabianca MORLEO**

---